

COMUNE DI MONTENERODOMO

PROVINCIA DI CHIETI

“Croce di guerra al valor militare”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 20.12.2022

N. 29

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2021 – Determinazioni.

L'anno duemilaventidue, il giorno 20 (venti) del mese di Dicembre alle ore 19:00, ai sensi e per gli effetti del “Regolamento comunale per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi ed organismi collegiali” approvato con delibera di C.C. n. 11 del 27.04.2022 si è riunito in videoconferenza, previo espletamento delle formalità di Legge e di Statuto il Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria e d'urgenza ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

RUPPO DI MAGGIORANZA	GRUPPO DI MINORANZA
PICCOLI Angelo	D'ORAZIO Marco
TAMBURRINO Antonio	TAMBURRINO Marco
ROSSI Sandra	D'ORAZIO Gabriele
ROSSI Camillo	
DI TOMASO Antonio	
CAROZZA Lucio	

Sono assenti i Signori:

RUPPO DI MAGGIORANZA	GRUPPO DI MINORANZA
D'ORAZIO Pamela	
D'ORAZIO Antonella	

Richiamato Il “Regolamento comunale per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi ed organismi collegiali” approvato con delibera di C.C. n. 11 del 27.04.2022;

Ritenuta applicabile alla presente riunione di consiglio comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori e idonei a garantire la funzionalità dell'ente, la possibilità di svolgimento della stessa mediante utilizzo di collegamento da remoto, segnatamente tramite collegamento del segretario comunale **Dott.ssa MANGIAPANE Barbara** che partecipa via fotocamera e dispositivo informatico in videoconferenza e incaricata della redazione del verbale, Il Sindaco e i consiglieri che partecipano altresì via fotocamera e dispositivo informatico in videoconferenza;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PICCOLI Angelo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si proceduto a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

ATTESO

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 29.09.2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la nota prot. n. 2143 del 27.10.2017, con la quale è stato inviato il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipate e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 12.12.2018, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 04.12.2019, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la nota di avvenuta ricezione dell'Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale Tesoro del MEF in data 16.07.2020 (Prot. n. DT 57301-2020 del 16.07.2020) di accettazione dell'avvenuto invio del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipate al 31/12/2018 e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 18.12.2020, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;

- la nota di avvenuta ricezione dell'Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale ConTe (Prot. n. SC_ABR-0002206 del 03.03.2021) di accettazione dell'avvenuto invio del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipate al 31.12.2019 e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 27.12.2021, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la nota di avvenuta ricezione dell'Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale ConTe (Prot. n. SC_ABR-0000201 del 19.01.2022) di accettazione dell'avvenuto invio del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipate al 31.12.2020 e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, sub nn. 1 e 2, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Comune di Montenerodomo possiede le seguenti partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.
1	S.A.S.I. S.p.A. – Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato	1,20%
2	Eco. Lan S.p.A.	0,6279%
3	CarecinaGas S.r.l.	25%
4	CalderaliGas S.r.l.	25%
5	Sangrogest S.r.l.	1%

DATO ATTO che con nota acquisita al prot dell'Ente n. 3681 del 17.12.2021 la I.S.I. Srl ha comunicato di aver provveduto ad inviare a Visura camerale dalla quale risulta che la ISI Srl, a seguito di chiusura della procedura di liquidazione, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.07.2021;

DATO ATTO che per la Carecina GAS Srl viene mantenuta la partecipazione dell'Ente nelle more dell'espletamento della gara d'ambito Chieti 2 Est-Sud per l'affidamento della gestione in forma associata del pubblico servizio di distribuzione del Gas metano così come previsto dal D.M. 226/2011;

DATO ATTO altresì che la partecipazione del 25% nel capitale sociale di Calderali Gas S.r.l. è detenuta insieme agli altri Comuni soci pubblici di Torricella Peligna, Gessopalena e Roccasalegna, ciascuno dei quali detiene una pari quota del 25%;

CONSIDERATO che:

- il 21/07/2022 l'Assemblea ordinaria della Calderali Gas S.r.l. unanime ha deliberato di procedere alla totale cessione delle quote societarie a causa dello stato di crisi del settore conseguente all'invasione Russa dell'Ucraina, iniziata lo scorso mese di febbraio, che ha determinato un vertiginoso aumento del prezzo al mc del gas, che tra maggio 2021 e maggio 2022 è stato di circa il 1000%, nonché importanti difficoltà alla continuità aziendale per la quale il principale fattore di rischio era rappresentato dalla disponibilità di uno shipper (fornitore all'ingrosso) in grado di praticare un'offerta per la fornitura di gas a prezzi sostenibili

e certi, rischio conseguente alla desertificazione delle offerte di vendita sul mercato all'ingrosso;

- all'esito di ulteriori sviluppi negativi, il 19/11/2022 l'Assemblea ordinaria della Società in argomento, preso atto del perdurare dello stato di crisi, dell'altissima volatilità dei prezzi e dell'impossibilità di garantire la continuità aziendale conseguente al venir meno del proprio shipper Vestina Gas e Luce S.p.a. che unilateralmente ha rescisso anticipatamente il contratto in essere e alla perdita di tutti i propri clienti finali con il loro passaggio al Fornitore di Ultima Istanza (FUI) Enel o Hera, unanime ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre ai Consigli comunali degli Enti soci la proposta sulla messa in liquidazione della Società entro il 31/12/2022;
- che lo Stato Patrimoniale e Conto Economico, allegato sub n. 3, della Calderali Gas S.r.l. al 30/11/2022, acquisiti agli atti di questo Ente, evidenziano una situazione economico-patrimoniale equilibrata da cui deriva una proiezione dell'utile di esercizio di € 10.716/19 e a un attento esame consentono di valutare positivamente le prospettive della procedura di liquidazione non implicanti riflessi negativi sul bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO, inoltre, che alla data della presente deliberazione è venuto meno l'interesse del Comune di Montenerodomo a mantenere la propria partecipazione azionaria nella Calderali Gas S.r.l. che non è più in grado di conseguire il proprio scopo sociale, giusto verbale del 19/11/2022 dell'Assemblea ordinaria, allegato sub n. 4;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

ACQUISITO agli atti il parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 con verbale n.14 del 19.12.2022 acquisito al protocollo comunale n. 4476 del 19.12.2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267;

Sentito l'esito della votazione proclamata dal Presidente come segue: favorevoli n. 9, contrari n. // astenuti n. // espressi per alzata di mano da n. 9 votanti su n. 9 presenti;

DELIBERA

1. Di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente deliberato, quale motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
2. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2021 delle società in cui il Comune di Montenerodomo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati sub nn. 1 e 2, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che la ISI S.r.l. risulta cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara in data 30.07.2021, giusta visura camerale agli atti di questo Ente, prot n. 3681 del 17.12.2021;
4. Di dare atto che è venuto meno l'interesse del Comune di Montenerodomo a mantenere la propria partecipazione nella Calderali Gas S.r.l. che non è più in grado di conseguire il proprio scopo sociale;
5. Di approvare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Calderali Gas S.r.l.;
6. Di dare ampio mandato al Sindaco, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, affinché proponga tale opportuna deliberazione di scioglimento anticipato e di messa in liquidazione

in sede di Assemblea ordinaria della società, provvedendo all'adozione degli atti e dei provvedimenti di rito;

7. Di incaricare gli organi e il competente responsabile, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
8. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
9. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate;
10. Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Torricella Peligna, Gessopalena e Roccasalegna per gli atti di propria competenza in ordine alla Calderali Gas S.r.l.;
11. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. con le modalità di cui all' art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n.114 alla struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del MEF attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, <https://portaletesoro.mef.gov.it>, e di trasmettere la presente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.S.P.;

Infine, con separata votazione espressa nei termini che seguono: favorevoli n. 9, contrari n. // astenuti n. // espressi per alzata di mano da n. 9 votanti su n. 9 presenti.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, SI ESPRIME parere
__FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
"COME ALL'ORIGINALE"

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, SI ESPRIME parere
__FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"COME ALL'ORIGINALE"

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

"C O M E A L L ' O R I G I N A L E "

La presente deliberazione, in applicazione dell'art.124 del T.U.E.L. n.267/2000, è stata affissa all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il 08.02.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
"COME ALL'ORIGINALE"

Per copia conforme all'originale.
Dalla Residenza Municipale, lì 08.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MANGIAPANE Barbara
Firma autografa omessa i sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/93

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

☐ è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi;

☐ è stata comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L. n.267/2000;

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del TUEL n.267/2000.

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MANGIAPANE Barbara
Firma autografa omessa i sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/93